



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

PROVINCIA DI LUCCA

Ordinanza n. 17/2013

Oggetto: Rimozione delle piante dalle scarpate adiacenti alle strade regionali e provinciali, e taglio siepi, rami sporgenti e piantagioni.

IL SINDACO

ESAMINATO, previa segnalazione dell'Amministrazione Provinciale di Lucca, lo stato di fatto delle strade regionali e provinciali di questo territorio comunale;

RILEVATO che ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, oltre che rappresentare un pericolo per la circolazione stradale in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

RITENUTO necessario provvedere all'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generino i pericoli e gli ostacoli alla circolazione sopra citati;

VISTI gli artt. 16, 17, 29 e 30 del DLgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTO il DLgs 267/2000 "T.U. degli Enti Locali"

VISTI gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;;

RITENUTO di doversi procedere all'emissione di Ordinanza per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche, e ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si verificheranno nella stagione invernale;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle Strade Regionali e Provinciali, situati nel territorio comunale, di eseguire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente Ordinanza:

- a) il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda 6 metri a monte ed a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura

oltre tale fascia che, per essiccamento, forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;

- b) la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette indicate dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali dovrà essere effettuata accurata ripulitura;
2. rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente proprietario o gestore della strada (Provincia), al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Provinciale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza;
5. resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante, senza che niente abbiano più a pretendere;
6. fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto 4 effettuati dalle Amministrazioni pubbliche, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;

RICORDA

che successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'Ente proprietario o gestore della viabilità applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge (Codice della Strada) e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 del Codice Penale);

la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e negli spazi delle pubbliche affissioni;

gli agenti della Polizia Municipale e quelli della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento;

ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni si comunica che il Responsabile del Procedimento è Geom. Ugolini Bruno del Comune di Villa Collemandina;

INVIA

il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Lucca, al Comando del Corpo Forestale dello Stato, all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando della Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

IL SINDACO

